



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori PEDICA, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, PARDI,  
CARLINO, LANNUTTI e MASCITELLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 2010**

Istituzione dell'Ufficio matricola e della cartella personale  
del fermato e dell'arrestato

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge introduce l'Ufficio matricola presso gli uffici di polizia giudiziaria, così come individuati dall'articolo 57 del codice di procedura penale. Il disegno di legge istituisce inoltre la cartella personale dell'arrestato, fermato, detenuto, e provvede alla installazione di un sistema di videosorveglianza presso gli uffici di polizia giudiziaria, gli istituti penitenziari e gli ospedali psichiatrici giudiziari.

Tali disposizioni si rendono necessarie al fine di garantire all'arrestato, al fermato e al detenuto i diritti fondamentali alla salute e alla integrità fisica stabiliti nel nostro ordinamento sin dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 («Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative della libertà»), ed in ultimo dal decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, nonché da numerose convenzioni internazionali, fra le quali preme ricordare il Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni unite adottato nel 1966.

Con la creazione della cartella personale dell'arrestato, fermato, detenuto, nella quale vengono registrate, ed aggiornate ad ogni trasferimento sotto diversa autorità e presso diversa struttura le condizioni psico-fisiche del detenuto, certificate anche tramite le foto segnaletiche, sarà infatti possibile monitorare permanentemente la salute del soggetto.

Con l'introduzione di un sistema di videosorveglianza, inoltre, si potranno prevenire ed arginare i reati di abuso di autorità, violenza e lesioni che le recenti cronache giudiziarie hanno mostrato come vengano purtroppo commessi anche da alcuni soggetti appartenenti all'autorità di pubblica sicurezza. Tale materiale videoregistrato potrà anche essere adoperato come materiale indi-

ziale in caso di procedimenti per i reati summenzionati.

Lo scopo del disegno di legge è quindi duplice: innanzitutto garantire l'integrità fisica e morale di ogni individuo, ed in secondo luogo tutelare il lavoro prezioso delle forze dell'ordine, che adempiono, nel rispetto della legge e nell'interesse di tutti, ad un compito fondamentale e difficile, spesso in condizioni di disagio, come il mantenimento dell'ordine e della sicurezza. Tale prezioso lavoro delle forze dell'ordine, che apprezziamo e sosteniamo, non deve essere scalfito da errori commessi da singoli soggetti. Infatti, solo tramite l'accertamento delle responsabilità individuali e la prevenzione di inaccettabili violenze, che saranno rese più agevoli con il presente disegno di legge, l'onorabilità delle forze nel suo complesso sarà garantita.

Grazie all'adozione del presente disegno di legge, assieme all'atto Senato n. 1883, a prima firma del senatore Li Gotti, che reca modifica alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori negli istituti penitenziari, e che ancora giace al Senato, sarà possibile addivenire ad un pieno e sostanziale stato di diritto nei confronti di tutti i cittadini, che devono rimanere fruitori dei diritti fondamentali, fra cui quello della integrità fisica e psichica, anche quando risultino in stato di arresto, di fermo e di detenzione.

Lo Stato ha il compito di proteggere la sfera morale e fisica di ciascun individuo, ed ancora di più tale dovere deve essere adempiuto quando i cittadini, privati della libertà personale, si trovano sotto la sua diretta responsabilità. Con gli strumenti che il disegno di legge propone, l'Ufficio matricola, la cartella personale ed il sistema di videosor-

veglanza, lo Stato avrà ulteriori modi e mezzi per potervi riuscire. La sicurezza, la legalità ed il lavoro importante delle forze dell'ordine sono i valori che usciranno rafforzati con l'adozione di questo atto normativo, e per questo si auspica una celere approvazione.

Il presente disegno di legge si compone di tre articoli. Il primo istituisce l'Ufficio matricola e la cartella personale del fermato e dell'arrestato, disciplinandone lo scopo, il funzionamento, e le modalità attuative. Il se-

condo articolo apporta alcune modifiche al codice di procedura penale al fine di dare piena operatività alle innovazioni introdotte dall'articolo di cui sopra. Il terzo articolo dispone l'installazione di un sistema di videosorveglianza, definisce gli spazi soggetti a tale controllo e conferisce delega al Ministero della giustizia per adottare le norme tecniche per la registrazione dei filmati, le modalità di conservazione dei dati e di distruzione degli stessi.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

*(Istituzione dell'Ufficio matricola  
e della cartella personale del fermato  
e dell'arrestato)*

1. È istituito l'Ufficio matricola del fermato e dell'arrestato, di seguito denominato «Ufficio matricola», presso tutti gli uffici di polizia giudiziaria, così come individuati dall'articolo 57 del codice di procedura penale, ove sono condotti i fermati e gli arrestati.

2. L'Ufficio matricola assicura la registrazione delle modalità d'ingresso dei fermati e degli arrestati presso le strutture di cui al comma 1, con particolare riferimento all'annotazione dei dati personali, della posizione giuridica e delle condizioni psico-fisiche.

3. Il fermato o l'arrestato, all'atto dell'ingresso nelle strutture di cui al comma 1, viene condotto presso l'Ufficio matricola, che provvede alla annotazione dei dati anagrafici, all'effettuazione di foto segnaletiche e alla sottoposizione a una visita medica finalizzata a rilevare eventuali problemi di salute, allergie, intolleranze alimentari, uso di farmaci, dipendenze da alcol o da sostanze stupefacenti.

4. La documentazione di cui al comma 3 costituisce la cartella personale del fermato o dell'arrestato, che segue il soggetto in ogni trasferimento, sino all'eventuale ingresso presso un istituto penitenziario. Della cartella di cui al presente comma è data tempestiva notizia al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ed essa è altresì trasmessa al pubblico ministero.

5. La cartella personale del fermato o dell'arrestato di cui al comma 4 è aggiornata in ordine cronologico all'ingresso e all'uscita da ciascuna delle strutture di cui al comma 1.

6. La documentazione di cui al comma 3, in caso di convalida del fermo o di altra misura restrittiva della libertà personale, costituisce parte integrante della cartella personale di cui all'articolo 26 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n 230.

7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della pubblica amministrazione e innovazione, il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Consiglio superiore di sanità, individua con proprio decreto le modalità tecniche di attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Il medesimo decreto assicura altresì le necessarie dotazioni umane e strumentali. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni.

#### Art. 2.

##### *(Modifiche al codice di procedura penale)*

1. Al comma 3 dell'articolo 386 del codice di procedura penale dopo le parole: «il relativo verbale» sono inserite le seguenti: «e la cartella personale».

2. Al comma 1 dell'articolo 387 del codice di procedura penale dopo le parole: «arresto o fermo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, trasmettendo agli stessi la cartella personale del congiunto».

#### Art. 3.

##### *(Installazione di sistema di videosorveglianza)*

1. Presso i locali di transito i locali anti-stanti le camere di sicurezza degli uffici di

polizia giudiziaria, così come individuati dall'articolo 57 del codice di procedura penale, nonché presso l'ufficio nuovi giunti e gli spazi adibiti alle attività sociali degli istituti penitenziari e degli ospedali psichiatrici giudiziari, è assicurato un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto le norme tecniche per la registrazione dei filmati, le modalità di conservazione dei dati e di distruzione degli stessi.



